

**ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**

**Direzione Centrale Acquisti e Appalti**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento della concessione ai sensi dell'art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il «Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici per le sedi INPS della Lombardia» suddivisa in 3 Lotti**

**(CODICE CPV 42933000-5)**

DISCIPLINARE DI GARA.....	
1. PREMESSE.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. ....	3
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI .....	5
4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI.....	7
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	9
6. REQUISITI GENERALI.....	10
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....	10
8. AVVALIMENTO .....	13
9. SUBAPPALTO. ....	14
10. GARANZIA PROVVISORIA .....	14
11. SOPRALLUOGO .....	17
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC. ....	18
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	19
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO .....	21
15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	22
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA .....	28
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA .....	28
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	29
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	34
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	35
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA.....	35
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	36
23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO .....	37
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	38
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	39

## 1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 134 del 13/03/2019, la Direzione Centrale Acquisti e Appalti dell'INPS (di seguito: "Stazione Appaltante" o "SA") ha determinato di indire la procedura di gara per l'affidamento della concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti a mezzo distributori automatici da installare presso le sedi ed agenzie INPS della Direzione regionale Lombardia e della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano.

Ai sensi dell'art. 164 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (di seguito: "Codice"), alla presente procedura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nella Parte II del Codice stesso, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle offerte, alle modalità di esecuzione.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 173 del Codice.

Il servizio dovrà essere svolto presso le sedi della Stazione Appaltante elencate nell'art. 3 del Capitolato speciale.

Codice NUTS: ITC4

Lotto 1 CIG 7764018E53;

Lotto 2 CIG 7764028696;

Lotto 3 CIG 776404007F.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice è: il dott. Roberto Paglialonga- Responsabile Team Risorse strumentali - beni, servizi, lavori e archivi, reperibile all'indirizzo di Via Maurizio Gonzaga, n. 6, - 20123 MILANO - tel. 02/8893273 mail: [roberto.paglialonga@inps.it](mailto:roberto.paglialonga@inps.it) PEC [direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it](mailto:direzione.regionale.lombardia@postacert.inps.gov.it)

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende, oltre al Bando ed al presente Disciplinare:

- Capitolato speciale della Concessione;
  - Appendice "A" al Capitolato - Elenco prodotti base e prezzi unitari;
  - Appendice "B" al Capitolato - Schema di calcolo;
- Allegato 1 - Piano Economico Finanziario;
- Allegato 2 - DGUE;
- Allegato 3 - Istanza di partecipazione;
- Allegato 4 - Modello di dichiarazione di avvalimento;
- Allegato 5 - Attestato di avvenuto sopralluogo;
- Allegato 6 - Schema di Offerta Tecnica;
- Allegato 7 - Schema di offerta Economica;
- Allegato 8 - Schema di Convenzione;
- DUVRI Lotto 1

- DUVRI Lotto 2
- DUVRI Lotto 3

La documentazione di gara è altresì pubblicata sulla pagina web dell'Inps <http://www.inps.it> seguendo il percorso Avvisi, bandi e fatturazione > Gare > Bandi di Gara > In corso.

## 2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo PEC: [dc.acquistiappalti@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.acquistiappalti@postacert.inps.gov.it) entro la data riportata al punto VI.3 del Bando di gara.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet: <http://www.inps.it> seguendo il percorso Avvisi, bandi e fatturazione > Gare > Bandi di Gara > In corso.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC - o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica - da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel Paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC: [dc.acquistiappalti@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.acquistiappalti@postacert.inps.gov.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, SUDDIVISIONE IN LOTTI E VALORE DELLA CONCESSIONE

### 3.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della concessione è il servizio di distribuzione di bevande calde e fredde e di prodotti alimentari vari a mezzo di distributori automatici, da installare presso le sedi ed agenzie INPS della Direzione regionale Lombardia e della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano.

Si precisa che l'Inps ha aderito alla campagna "*Plastic free Challeng*", promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare finalizzata ad eliminare la plastica usa e getta, fonte di grave inquinamento ambientale promuovendo, in tal modo, la diffusione di nuovi modelli di consumo eco-compatibili e la propagazione di *best practice*, politiche e approcci di *Green Public Procurement*.

Pertanto, il concorrente è edotto che, a seguito di tale adesione, l'INPS si riserva di installare nelle varie strutture degli erogatori automatici di acqua alla spina anche refrigerata, naturale e frizzante.

### 3.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è suddivisa in n. 3 Lotti, la cui descrizione è riportata nella tabella che segue:

<b>Numero Lotto</b>	<b>Descrizione Lotto</b>	<b>CIG</b>
1	MILANO e PROVINCIA	7764018E53
2	BERGAMO, COMO, LECCO, MONZA, SONDRIO, VARESE e PROVINCE	7764028696
3	BRESCIA, CREMONA, LODI, MANTOVA, PAVIA e PROVINCE	776404007F

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, comma 1 del Codice, si precisa che la concessione è costituita da 3 (tre) lotti geografici formati accorpando le Direzioni provinciali dell'Istituto sulla base della contiguità territoriale e della quantità di distributori automatici da installare. Tale scelta appare idonea ad attuare i principi comunitari volti a favorire gare pubbliche nelle quali sia garantito un confronto concorrenziale aperto anche alle microimprese, piccole e medie imprese.

### 3.3 VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione è stimato, ai sensi dell'art. 167, comma 1 del Codice, in relazione alla somma dei fatturati totali previsti per l'intera durata del contratto per ogni singolo lotto, di seguito riportati:

<b>LOTTO</b>	<b>DESCRIZIONE LOTTO</b>	<b>CPV</b>	<b>IMPORTO</b>
1	MILANO e PROVINCIA	42933000-5	€ 1.476.216,70
2	BERGAMO, COMO, LECCO, MONZA, SONDRIO, VARESE E RELATIVE PROVINCE	42933000-5	€ 1.400.007,75
3	BRESCIA, CREMONA, LODI, MANTOVA, PAVIA E RELATIVE PROVINCE	42933000-5	€ 954.740,87

Ed ammonta complessivamente ad € 3.830.965,32 oltre IVA.

Tale importo è stato stimato sulla base dei criteri contenuti nel documento **"Piano economico finanziario della concessione"** e deve considerarsi del tutto presuntivo e non vincolante per l'Istituto. L'importo effettivo del fatturato sarà determinato in relazione ai servizi effettivamente erogati nel corso dell'esecuzione del contratto e il Concessionario non avrà diritto ad alcun tipo di rimborso o indennità in caso di mancato raggiungimento dell'importo di fatturato così previsto.

Con la redazione del documento **"Piano economico finanziario della concessione"**, l'Istituto ottempera anche agli obblighi di cui agli artt. 167 (Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni) e 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) del D.Lgs. 50/2016.

Il Concessionario è tenuto a versare alla stazione appaltante un canone, soggetto a rialzo da offrire in sede di gara, riferito alla durata contrattuale di cinque anni, determinato nella seguente misura:

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	CANONE CONCESSIONARIO
1	MILANO e PROVINCIA	€ 132.355,00
2	BERGAMO, COMO, LECCO, MONZA, SONDRIO, VARESE E RELATIVE PROVINCE	€ 99.075,00
3	BRESCIA, CREMONA, LODI, MANTOVA, PAVIA E RELATIVE PROVINCE	€ 66.415,00

Il canone di concessione non è soggetto a IVA.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008, è stato redatto il "Documento di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI) contenente l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.

In particolare, si attesta che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto, non soggetti a ribasso, sono pari a

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE
1	MILANO e PROVINCIA	€ 2.500,00
2	BERGAMO, COMO, LECCO, MONZA, SONDRIO, VARESE E RELATIVE PROVINCE	€ 2.500,00
3	BRESCIA, CREMONA, LODI, MANTOVA, PAVIA E RELATIVE PROVINCE	€ 2.500,00

per l'intera durata contrattuale di **5 (cinque) anni**.

È comunque onere dell'Appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Gli oneri per la sicurezza da interferenze non sono soggetti a rialzo.

Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere al rimborso dell'importo forfettario di € 200 (duecento) annui per ciascun distributore per un totale, calcolato per ciascun lotto, di euro

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	RIMBORSO FORFETTIZZATO ANNUO UTENZE PER LOTTO	RIMBORSO FORFETTIZZATO UTENZE PER L'INTERA DURATA DELLA CONCESSIONE
1	MILANO e PROVINCIA	€ 13.200,00	€ 66.000,00
2	BERGAMO, COMO, LECCO, MONZA, SONDRIO, VARESE E RELATIVE PROVINCE	€ 12.800,00	€ 64.000,00
3	BRESCIA, CREMONA, LODI, MANTOVA, PAVIA E RELATIVE PROVINCE	€ 9.200,00	€ 46.000,00

a ristoro delle spese sostenute dalla stazione appaltante per utenze elettriche, idriche e varie.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base del singolo lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a:

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	COSTI DELLA MANODOPERA
1	MILANO e PROVINCIA	€ 247.991,84
2	BERGAMO, COMO, LECCO, MONZA, SONDRIO, VARESE E RELATIVE PROVINCE	€ 240.476,93
3	BRESCIA, CREMONA, LODI, MANTOVA, PAVIA E RELATIVE PROVINCE	€ 172.842,79

Gli elementi di calcolo dei costi della manodopera sono riportati nel documento **"Piano economico finanziario della concessione"**.

È ammessa la partecipazione da parte del medesimo Operatore Economico a più o tutti i Lotti.

È parimenti ammesso che uno stesso concorrente possa essere dichiarato aggiudicatario di più o tutti i Lotti.

#### 4. DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI E RINNOVI

##### 4.1 DURATA

La concessione ha una durata di **5 (cinque) anni** dalla data del Verbale di consegna degli spazi e avvio del servizio di cui all'Art. 7 del Capitolato speciale.

Si precisa che le sedi di **Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano - Via Maurizio Gonzaga, Pavia e Varese** sono attualmente ubicate in stabili di proprietà o già di proprietà del FIP – Fondo Immobili Pubblici, condotti in locazione dall’Agenzia del Demanio, ed assegnati all’INPS in forza del Decreto Interministeriale in data 23/12/2004 emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e pubblicato sulla GURI n. 303 del 23/12/2004 – supplemento ordinario. Tale assegnazione cesserà al 29/12/2022, e l’Istituto determinerà se permanere all’interno degli stessi stabili con contratto di locazione stipulato direttamente con le rispettive proprietà oppure se trasferire i propri uffici in altri immobili.

Il Concessionario dovrà stipulare pertanto, per le sedi sopra indicate, apposito contratto di sublocazione con l’Agenzia del Demanio, ed a questa sarà dovuto il relativo canone per il periodo di assegnazione fino alla scadenza del termine di assegnazione indicato nel periodo precedente.

Alla scadenza dell’assegnazione, qualora l’Istituto individui e trasferisca i propri uffici presso nuovi stabili, il Concessionario dovrà, a propria cura e spese, provvedere al trasferimento dei distributori nelle nuove sedi. I relativi costi di trasferimento sono stati considerati ed inclusi nella voce “Spese generali” del documento “Piano economico finanziario della concessione”. In ogni caso, a far data dal 30/12/2022, o dal termine antecedente nel caso di rilascio anticipato dei suddetti stabili, saranno dovuti all’Istituto i canoni concessori relativi agli immobili citati in precedenza.

In generale sarà onere del Concessionario provvedere a propria cura e spese al trasferimento dei distributori per tutti gli stabili che compongono i lotti indicati, qualora la Stazione Appaltante, in relazione alle proprie esigenze organizzative e logistiche decida di trasferire i propri uffici in altri fabbricati oppure di procedere ad operazioni di accorpamento di uffici.

#### 4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del Codice, di affidare al concessionario nuovi servizi, alle medesime condizioni, **per una durata pari a 12 mesi, naturali e consecutivi**, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente concessione per un importo di:

- Lotto 1 – € 295.243,34
- Lotto 2 – € 280.001,55
- Lotto 3 – € 190.948,17

al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno **60 giorni prima** della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della concessione, è pari ad € 4.597.158,39 Iva esclusa, di cui

- Lotto 1 – € 1.771.460,04
- Lotto 2 – € 1.680.009,30
- Lotto 3 – € 1.145.689,05

comprensivo dell’opzione di rinnovo di cui al presente paragrafo e al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell’art. 175, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà, in relazione all’eventuale variazione delle esigenze dell’utenza o di sopravvenute



modifiche organizzative e/o logistiche, di modificare in aumento o in diminuzione il numero dei distributori previsto per ogni singolo lotto nel corso della durata della concessione, fermo restando il rispetto della soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), nel limite del 20% del numero degli stessi. Si applica in tal caso l'art. 106 comma 12 del codice.

In caso di variazioni, il Concessionario dovrà comunque eseguire il servizio alle medesime condizioni previste dal Capitolato speciale, salva la rimodulazione del canone con le modalità di indicate nell'Art. 5 del Capitolato stesso.

## **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "aggregazione di imprese di rete").

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di

procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di gestione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

## **7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della comprova dei requisiti (evidenziati in calce a ciascun requisito) dovranno essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

## 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito (Parte IV, Sezione A, DGUE). Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico,- degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- b) Fatturato medio annuo relativo a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2015/2016/2017), non inferiore al valore complessivo di seguito indicato per il lotto per cui si partecipa, o alla somma dei lotti per i quali si partecipa (Parte IV, Sezione B, DGUE):

- Lotto 1 – € 590.000,00;
- Lotto 2 – € 560.000,00;
- Lotto 3 – € 381.000,00.

Ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, si precisa che tale requisito è richiesto al fine di dimostrare un sufficiente grado di solidità e affidabilità aziendale onde garantire la prestazione per l'intera durata quinquennale, nonché la capacità di gestire appalti di complessità paragonabile al presente.

Per la comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e All. XVII parte I del Codice, la stazione appaltante richiede:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

## 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- c) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio dalla data di pubblicazione della presente gara (2015/2016/2017) almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente concessione (cd. servizio "di punta"), presso strutture pubbliche o private ubicate nel

territorio nazionale, che prevedesse l'installazione e la gestione di distributori automatici in numero non inferiore

- Lotto 1 – n. distributori 66 (sessantasei);
- Lotto 2 – n. distributori 64 (sessantaquattro);
- Lotto 3 – n. distributori 46 (quarantasei);

Nel caso di partecipazione a più lotti il concorrente deve aver eseguito almeno un servizio analogo a quello oggetto della presente concessione che preveda l'installazione e la gestione di distributori automatici in numero non inferiore alla somma di quelli richiesti per ogni singolo lotto al quale partecipa.

Per la comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86, comma 5 del Codice, la stazione appaltante richiede:

- In caso di distributori installati presso pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e del numero di distributori installati, oppure originale o copia conforme dei contratti stipulati con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e del numero di distributori installati;
- In caso di distributori installati presso committenti privati, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del periodo di esecuzione e del numero di distributori installati, oppure mediante copia conforme dei contratti e delle relative fatture emesse.

#### 7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

II requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1, lett. a) deve essere posseduto da:

- a. Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppende, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato generale minimo annuo di cui al precedente punto 7.2, lett. b), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE nel complesso. Il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo all'esecuzione del servizio "di punta" di cui al precedente punto 7.3, lett. c) non è frazionabile e deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

## 7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

II requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al Paragrafo 7.2, lett. b), e al Paragrafo 7.3, lett. c), ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al Paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **9. SUBAPPALTO**

Non sono ammessi il subappalto o la sub-concessione del servizio.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

1. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore della concessione per ciascun lotto per cui si partecipa, e pertanto pari, salvo quanto previsto ai successivi commi a
  - Lotto 1: € 29.524,33;
  - Lotto 2: € 28.000,16;
  - Lotto 3: € 19.094,82;
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento **presso l'Istituto di Credito Unicredit Banca – Ag. n. 3 di Milano (IBAN: IT 63 G 02008 01603 000005079816)**, intestato a **INPS – Direzione regionale Lombardia – via Maurizio Gonzaga, 6 – 20123 Milano** - con la motivazione: *"Procedura di gara per la concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici per le sedi INPS della Lombardia. Lotto \_\_\_\_\_"*. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l'impegno al rilascio della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto sopra menzionata, ove il concorrente risultasse aggiudicatario;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari-non-abilitati.pdf>
- <http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;



- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 8) riportare l'autentica della sottoscrizione del garante, *oppure in alternativa*
- 9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione il fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Il concorrente dovrà produrre il documento su supporto digitale (CD o DVD);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). Il concorrente dovrà produrre il documento su supporto digitale (CD o DVD);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.



La mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva è sanabile, mediante soccorso istruttorio, solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 8:30 - 12:30.

### **Per i distributori per i quali è prevista l'installazione nelle aree front office:**

- Il sopralluogo potrà essere effettuato autonomamente dai concorrenti, senza la presenza del RUP o di altre figure delegate, dal momento che tutte le collocazioni individuate nelle zone front office sono liberamente accessibili al pubblico nella fascia oraria di apertura al pubblico della sede/agenzia INPS, coincidente con quella indicata per il sopralluogo ed in ogni caso rilevabile accedendo al sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) >tutti i servizi > Le sedi INPS;
- In alcun modo durante il sopralluogo dovrà essere intralciato il servizio pubblico svolto dall'INPS;
- Non è necessario, per questi distributori, il possesso di alcuna legittimazione a partecipare al sopralluogo (deleghe, procure ecc.), fermo restando che, per ragioni di sicurezza, il personale o gli addetti alla sorveglianza della stazione appaltante potranno in ogni momento richiedere a coloro che visitino i propri locali di qualificarsi e rilasciare le proprie generalità;
- In occasione del sopralluogo presso le aree front office non sarà rilasciata alcun tipo di attestazione e/o documentazione di gara né informazioni relative a quest'ultima; eventuali chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente secondo le modalità specificate al Paragrafo 2.2 del presente Disciplinare.

L'avvenuta effettuazione del sopralluogo e conoscenza dello stato dei luoghi nelle aree front office dovrà essere attestata direttamente dai concorrenti sottoscrivendo la dichiarazione contenuta nell'apposita sezione dell'**Attestazione di sopralluogo** a tale scopo predisposta.

**Per tutti i distributori oggetto di installazione nelle aree di back office**, la richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata via mail alla casella di posta elettronica: [risorsestrumentali.lombardia@inps.it](mailto:risorsestrumentali.lombardia@inps.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno **2 (due)** giorni di anticipo.

Il sopralluogo per i distributori da installare nel back office può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia, per i distributori da installare nelle aree di back office, attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 2 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018 (pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara") e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi di seguito riportati:

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	IMPORTO	IMPORTO CONTRIBUTO
1	MILANO e PROVINCIA	€ 1.476.216,70	€ 140,00

2	BERGAMO, COMO, LECCO, MONZA, SONDRIO, VARESE E RELATIVE PROVINCE	€ 1.400.007,75	€ 140,00
3	BRESCIA, CREMONA, LODI, MANTOVA, PAVIA E RELATIVE PROVINCE	€ 954.740,87	€ 80,00

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC., il partecipante deve inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema:

- in caso di versamento **on line** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione", del versamento del contributo;
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati - copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a pena di esclusione, deve essere chiuso e sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 al seguente indirizzo: **Istituto Nazionale Previdenza Sociale – Direzione regionale Lombardia – Via Maurizio Gonzaga, 6 - 20123 MILANO – PIANO 2° - SEGRETERIA DEL DIRETTORE REGIONALE VICARIO.**

Il plico deve pervenire entro il termine indicato al punto IV.2.2 del Bando, esclusivamente all'indirizzo sopra indicato.

In caso di consegna a mano, il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "chiusura e sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, numero di telefono e/o indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: **"Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento della concessione ai sensi dell'art. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il «Servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici per le sedi INPS della Lombardia» suddivisa in 3 Lotti". Plico per la partecipazione al lotto \_\_\_\_\_ . CIG \_\_\_\_\_**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della concessione e la dicitura, rispettivamente:

"Busta A - Documentazione amministrativa"

"Busta B - Offerta tecnica"

"Busta C - Offerta economica"

La mancata sigillatura delle buste "A", "B" e "C" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico. **Nel caso di partecipazione a più lotti, il concorrente potrà presentare un solo plico, fermo restando che esso dovrà contenere una distinta "Busta B - Offerta tecnica" e una distinta "Busta C - Offerta economica" per ogni lotto al quale partecipa.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni delle eventuali imprese ausiliarie potranno essere redatte sui rispettivi modelli (Istanza di partecipazione; DGUE; Dichiarazione di avvalimento) predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet: <http://www.inps.it> seguendo il percorso Avvisi, bandi e fatturazione > Gare > Bandi di Gara > In corso.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo

a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "A - Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi contenuti nella busta "A - Documentazione amministrativa", con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta "A - Documentazione amministrativa" contiene l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE in formato elettronico nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, di seguito elencata.

### **15.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**

L'istanza di partecipazione è redatta, in bollo (dell'importo di € 16,00 ai sensi della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; le istanze non in regola rispetto alla normativa sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli Organi competenti per la regolarizzazione fiscale), preferibilmente secondo il modello allo scopo allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'istanza è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d. l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'istanza è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il bollo è però dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità di ciascun sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

## 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, integrando il file messo a disposizione dalla stazione appaltante (Allegato "DGUE"), con le informazioni di seguito indicate. Il DGUE così compilato dovrà essere firmato digitalmente secondo le indicazioni di cui al Paragrafo 13 e copiato su un supporto digitale (CD o DVD), che dovrà essere inserito all'interno della busta "A - Documentazione amministrativa".

### **Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore:**

La stazione appaltante ha precompilato tutte le informazioni relative alla procedura.

### **Parte II - Informazioni sull'operatore economico:**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:



- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria (da allegare su supporto digitale), contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

Le dichiarazioni di cui ai numeri 2) e 3) possono essere rese dall'ausiliaria compilando il modulo predisposto dalla stazione appaltante (Dichiarazione di avvalimento);

- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
- 6) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14/12/2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Non è ammesso il ricorso al subappalto e, pertanto, non dovrà essere compilata la sezione D.

### **Parte III - Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal Paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### **Parte IV - Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui punto 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D non deve essere compilata, poiché non sono richiesti requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

### **Parte VI - Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:



- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### 15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

#### 15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e di disciplina dei dipendenti adottato dalla stazione appaltante e visionabile e scaricabile al seguente indirizzo internet: <http://inps.it> > [Amministrazione trasparente](#) > [Disposizioni generali](#) > [Atti generali](#) > Codice disciplinare e codice di condotta e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
1. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
2. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

3. dichiara di aver preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
4. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
5. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:**

7. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di \_\_\_\_\_ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese compilando l'istanza di partecipazione di cui al modello allegato al presente Disciplinare di gara, e dovranno essere debitamente sottoscritte da tutti gli operatori dichiaranti.

### **15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

8. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
9. **Documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
10. **Documenti per la eventuale riduzione della cauzione:** per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
11. **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;**
12. **Attestazione di avvenuto sopralluogo.**
13. **Copia del Bando, del Disciplinare, del Capitolato speciale della concessione, e dello Schema di Convenzione** sottoscritti su ogni pagina in segno di visione ed integrale accettazione.

### **15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al Paragrafo 15.1.

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti o percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti o percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione attestante:
  - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti o percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d. lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti o percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti o percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente Paragrafo 15.3.3 potranno essere rese compilando l'apposita sezione dell'istanza di partecipazione di cui al modello allegato al presente Disciplinare di gara.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA**

La "**Busta B – Offerta tecnica**" contiene, **a pena di esclusione**, la **Relazione Tecnica**, redatta preferibilmente secondo lo schema di cui all'**Allegato 6**, contenente una proposta tecnico-organizzativa che descriva lo sviluppo, in modo chiaro e conciso, degli argomenti relativi ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al Paragrafo 18.1. e in coerenza con quanto previsto nel Capitolato.

La Relazione Tecnica non dovrà superare le **20 pagine** (per pagina si intende una facciata di un foglio A4) copertina esclusa e indice compreso utilizzando il carattere Arial, non inferiore a 11, interlinea singola, margini "normale" (2,5 superiore; 2 inferiore; 2 sinistra; 2 destra).

Qualora la relazione allegata non rispetti il numero massimo di facciate sopra prescritto, la Commissione non terrà conto, ai fini dell'attribuzione del punteggio, del contenuto delle eventuali facciate che eccedano il numero massimo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato speciale, nel rispetto dei principi di cui all'art. 68 del Codice, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al Paragrafo 15.1.

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

La **"Busta C - Offerta economica"** contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a. **Offerta economica**, compilata sul modello **Allegato 7 - Schema di offerta economica** allegato al presente disciplinare di gara e contenente i seguenti elementi:
  - a.1 **Rialzo percentuale rispetto al canone concessorio posto a base di gara**. Il rialzo deve essere espresso con un massimo di due cifre decimali. In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella in lettere si terrà conto unicamente di quest'ultima.
  - a.2 **Stima dei propri costi della manodopera** ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.
  - a.3 **Stima dei costi aziendali** relativi all'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
- b. **Piano economico finanziario**, che attesti la coerenza e la sostenibilità dell'offerta economica presentata, sulla base del valore stimato per la concessione e delle spese di gestione prevedibili per le attività connesse. Il Piano economico finanziario non è oggetto di valutazione né di attribuzione di punteggio, ma viene acquisito solo quale attestazione di equilibrio e sostenibilità dell'offerta. Il piano economico finanziario dovrà essere redatto utilizzando preferibilmente lo *schema "Appendice B al Capitolato - Schema di calcolo"* sulla falsariga di quello stimato dalla Stazione Appaltante nell'**Allegato 1**.

Sia i costi della manodopera che quelli della sicurezza, di cui ai punti a.2 ed a.3, non sono oggetto di valutazione né di attribuzione di punteggio, ma dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui al Paragrafo 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che presentino un rialzo che determini un canone inferiore rispetto a quello posto a base della procedura.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<b>70</b>
Offerta economica	<b>30</b>
TOTALE	<b>100</b>

## 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna **PUNTI D** vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna **PUNTI T** vengono indicati i "**Punteggi tabellari**", vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti, parzialmente attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta, della parziale offerta o della mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
PT1	CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI FORNITI	21	PT1.1	<b>Classe energetica</b> Sarà premiata l'offerta che proponga il maggior numero di distributori con le migliori caratteristiche in termini di efficienza energetica: da 0 e fino al 5% dei distributori in classe energetica "A" o superiore <b>0 punti</b> ; oltre il 5 e fino al 20% dei distributori in classe energetica "A" o superiore <b>1 punto</b> ; oltre il 20 e fino al 40% <b>2 punti</b> ; oltre il 40 e fino al 60% <b>3 punti</b> ; oltre il 60 e fino al 80% <b>4 punti</b> ; oltre il 80 e fino al 100% <b>5 punti</b> .	....	<b>5</b>
			PT1.2	<b>Illuminazione a basso consumo</b> Dovrà essere indicato se i distributori siano dotati di tecnologia LED per l'illuminazione: da 0 e fino al 5% dei distributori dotati di tecnologia LED per l'illuminazione <b>0 punti</b> ; oltre il 5 e fino al 20% dei distributori dotati di tecnologia LED per l'illuminazione <b>1 punto</b> ; oltre il 20 e fino al 40% <b>2 punti</b> ; oltre il 40 e fino al 60% <b>3 punti</b> ; oltre il 60 e fino al 80% <b>4 punti</b> ; oltre il 80 e fino al 100% <b>5 punti</b> .	....	<b>5</b>
			PT1.3	<b>Risparmio energetico</b> Sarà valutata la presenza di strumenti idonei a consentire la	<b>5</b>	...

				diminuzione del consumo di energia durante la notte o nei giorni festivi (quali, a mero scopo indicativo, timer per la riduzione della temperatura della caldaia o per lo spegnimento delle luci interne).		
			PT1.4	<b>Anno di costruzione dei distributori:</b> il sub criterio premia l'offerta che proponga l'installazione di distributori automatici di più recente fabbricazione: - Anno di fabbricazione 2016 = <b>0 punti</b> ; - Anno di fabbricazione 2017 = <b>2 punti</b> ; - Anno di fabbricazione 2018 = <b>4 punti</b> ; - Anno di fabbricazione 2019 = <b>6 punti</b> ;	.....	<b>6</b>
PT2	ATTENZIONE AL RAPPORTO ALIMENTAZIONE - SALUTE	<b>10</b>	PT2.1	Valutazione della gamma di prodotti offerti adatta a utenti con <b>intolleranza al glutine ed al lattosio</b>	<b>2</b>	....
			PT2.2	Valutazione della gamma di prodotti offerti adatti a utenti <b>vegani/vegetariani</b>	<b>2</b>	....
			PT2.3	Valutazione della gamma di prodotti offerti provenienti <b>da commercio equo solidale, da agricoltura biologica, di prodotti freschi, frutta essiccata, frutta secca, yogurt e assimilati.</b>	<b>2</b>	....
			PT2.4	<b>Progetti di marketing sociale per la salute</b>  Sarà valutata i progetti di marketing sociale per la salute già avviati o che l'operatore economico intende avviare. A tal fine, la commissione valuterà, per esempio, i progetti in cui siano utilizzati spazi dei distributori automatici per linea guida o messaggi finalizzati alla promozione di una alimentazione sana ed equilibrata, da concordare preventivamente con la Stazione appaltante.	<b>4</b>	....

PT3	CARATTERISTICHE QUALITATIVE E MIGLIORATIVE DEL SERVIZIO	28	PT3.1	<b>Tempi di intervento</b> Sarà valutata la disponibilità alla riduzione dei tempi di intervento in caso di guasto e le relative proposte migliorative rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale.	6	....
			PT3.2	<b>Frequenza dei rifornimenti</b> Saranno valutata la frequenza degli accessi per il rifornimento dei prodotti.	6	....
			PT3.3	<b>Sistemi di verifica.</b> L'Offerente dovrà descrivere i sistemi e gli accorgimenti organizzativi e tecnici adottati allo scopo di monitorare ed intervenire per la sostituzione dei prodotti confezionati prossimi alla scadenza e per garantire il mantenimento di un elevato standard qualitativo nella erogazione di prodotti non confezionati (per esempio qualità del caffè, cappuccino ecc.)	7	....
			PT3.4	<b>Customer care</b> Saranno valutati i metodi e le modalità di monitoraggio della soddisfazione dei clienti e proposte tese ad incrementare i benefici per gli utenti, con particolare riferimento, in aggiunta a quanto previsto nel capitolato, alla limitazione dei tempi di risposta alle chiamate degli utenti per assistenza e ai tempi di evasione di eventuali rimborsi.	6	....
			PT3.5	<b>Accessibilità dei distributori ad utenza con disabilità</b> La commissione valuterà le soluzioni proposte e le caratteristiche tecnico funzionali dei distributori al fine di consentire un agevole utilizzo degli stessi da parte di utenti con situazioni di disabilità (per esempio utenti in carrozzella, ipovedenti ecc.)	3	....
PT4	AZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	11	PT4.1	<b>Parco veicoli utilizzati</b> La commissione valuterà il parco veicoli che il concorrente utilizzerà	4	....



				per l'espletamento delle operazioni di rifornimento e manutenzione dei distributori dando la preferenza alle proposte che prevedano, in ordine decrescente di preferenza, l'utilizzo di veicoli elettrici, elettrici/ibridi, Euro 6, Euro 5.		
			PT4.2	<b>Azioni legate ai rifiuti</b> La commissione valuterà i progetti nell'ambito della sostenibilità ambientale che prevedano, ad esempio, l'utilizzo di prodotti usa e getta (bicchieri e/o palettine gira zucchero) compostabili, riciclabili, prodotti a marchio FSC, in legno o altro elemento "sostenibile" ecc., bottiglie acqua naturale e gasata confezionata con plastica biodegradabile, ecc.	<b>4</b>	....
			PT4.3	<b>Contenitori portarifiuti</b> La commissione valuterà le proposte relative ai contenitori portarifiuti privilegiando quelle soluzioni che consentano, per esempio, di evitare situazioni di "troppo pieno", la fuori uscita di cattivi odori, ecc.	<b>3</b>	....
	<b>Totale</b>				<b>54</b>	<b>16</b>
<b>TOTALE PUNTEGGIO TECNICO (DISCREZIONALE + TABELLARE)</b>					<b>70</b>	

In relazione agli elementi di cui al punto "PT1 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI FORNITI", a seguito dell'aggiudicazione, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a comprovare quanto dichiarato in sede di gara, a pena di decadenza, mediante apposite dichiarazioni rilasciate dal costruttore dei distributori o mediante la produzione di schede tecniche ufficiali contenenti i dati oggetto di valutazione.

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato in valore assoluto, sulla base delle dichiarazioni e/o dei valori indicati dal concorrente nell'offerta tecnica in relazione all'elemento richiesto. Per il sub criterio PT1.4 il punteggio sarà assegnato secondo la seguente formula, sulla base dei valori indicati dal concorrente nell'offerta tecnica in relazione all'elemento richiesto:

$$PT1.4i = a*0 + b*2 + c*4 + d*6$$

Dove:

PT1.4i = punteggio tecnico assegnato al concorrente i-esimo per il sub criterio PT1.4;

**a** = percentuale di distributori automatici offerti, rispetto al totale richiesto per il lotto, fabbricati nell'anno 2016;

**b** = percentuale di distributori automatici offerti, rispetto al totale richiesto per il lotto, fabbricati nell'anno 2017;

**c** = percentuale di distributori automatici offerti, rispetto al totale richiesto per il lotto, fabbricati nell'anno 2018;

**d** = percentuale di distributori automatici offerti, rispetto al totale richiesto per il lotto, fabbricati nell'anno 2019;

e dove

**a + b + c + d = 100% dei distributori**

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, ciascun commissario attribuisce una valutazione scegliendo tra "ottimo", "buono", "discreto", "sufficiente", "insufficiente", in base a quanto proposto dal concorrente.

Ad ogni valutazione corrisponde un coefficiente come riportato di seguito:

VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
<b>OTTIMO</b>	Il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese	<b>1</b>
<b>BUONO</b>	Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto proposto risponde pienamente alle attese	<b>0,75</b>
<b>DISCRETO</b>	Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese	<b>0,5</b>
<b>SUFFICIENTE</b>	Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	<b>0,25</b>
<b>INSUFFICIENTE</b>	Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese	<b>0</b>

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il suo giudizio, e quindi il coefficiente a ciascun concorrente, si calcola la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e si assegna il valore 1 a quella che risulta più elevata riparametrando di conseguenza tutte le altre medie, secondo la seguente formula:

$$CR_{ij} = 1 * CM_{ij} / \max(CM_{ij})$$

Dove:

**CR<sub>ij</sub>** = coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo

**CM<sub>ij</sub>** = media dei coefficienti attribuiti, da ciascun commissario, al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo

**max(CM<sub>ij</sub>)** = media dei coefficienti risultata più elevata tra quelle assegnate a ciascun concorrente per il criterio j-esimo

Una volta ottenuto il coefficiente riparametrato di ogni concorrente si procederà all'attribuzione del punteggio del criterio con la seguente formula:

$$PT_{ij} = PT_{jmax} * CR_{ij}$$

Dove:

**PT<sub>ij</sub>** = punteggio tecnico assegnato al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo

**PT<sub>jmax</sub>** = punteggio tecnico massimo attribuibile per il criterio j-esimo

**CR<sub>ij</sub>** = coefficiente riparametrato assegnato al concorrente i-esimo per il criterio j-esimo

### 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il fornitore dovrà indicare, nel modello di offerta economica, **una percentuale di rialzo sull'importo del canone concessorio stimato dalla Stazione Appaltante per il lotto cui partecipa.**

La percentuale di rialzo dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, fino a 2 (due) cifre decimali. L'attribuzione del punteggio economico avverrà nel seguente modo: il punteggio massimo (PEMAX) (30 punti) verrà attribuito all'operatore economico che avrà offerto la percentuale di rialzo più alta; ai restanti concorrenti si applicherà la seguente formula:

$$PE_i = (R_i/R_{max})^n * PEMAX$$

Dove:

**PE<sub>i</sub>** = è il punteggio economico attribuibile al concorrente i-esimo

**PEMAX** = è il punteggio economico massimo (30 punti);

**Rmax** = è la percentuale di rialzo più alta tra quelle offerte dai vari concorrenti;

**R<sub>i</sub>** = è la percentuale di rialzo offerta dal concorrente i-esimo.

**n = 0,4**

### 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Per l'attribuzione dei punteggi tecnici (discrezionali) ed economici saranno utilizzate 2 (due) cifre decimali. Si procederà pertanto, dopo la determinazione del punteggio di cui al paragrafo 18.2 e 18.3, a troncare le cifre alla 2<sup>a</sup> (seconda) cifra decimale.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

## 19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo nella data indicata al punto **IV.2.7** del Bando, presso la sede di Milano – Via Maurizio Gonzaga 6 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti o procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico dell'Inps **<http://www.inps.it> seguendo il percorso "Avvisi, Bandi e fatturazione > Gare > Bandi di Gara > In corso"** almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a pubblicazione sul sito informatico dell'Inps **<http://www.inps.it> seguendo il percorso "Avvisi, Bandi e fatturazione > Gare > Bandi di Gara > In corso"** almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara istituito ad hoc ovvero, se presente nell'organico della stazione appaltante, apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante - procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Il seggio di gara procederà pertanto a:

- a. Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- b. Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c. Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d. Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: **deposito in armadio di sicurezza**.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte per tutti i lotti sulla base di quanto previsto nelle linee guida dell'Anac n. 5 aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018 nonché della delibera dell'Anac n. 648 del 18 luglio 2018.

La Commissione è composta da n. 3 membri, è unica per tutti i lotti, è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Il Presidente è individuato tra gli iscritti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici nella sezione C. "Altri servizi e forniture" ed esperti iscritti nella sottosezione principale "specialistici della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione" con particolare professionalità ed esperienza nella gestione della sicurezza degli immobili in uso alle pubbliche amministrazioni. Gli altri due commissari saranno di nomina interna.

In conformità all'art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove necessario, un'applicazione che consenta ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano, al momento dell'accettazione dell'incarico, apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice compresi i curricula e i compensi dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Trovano comunque applicazione le Linee Guida ANAC n. 5/2016 e ss.mm. e ii. nonché le ulteriori indicazioni che verranno eventualmente adottate dall'ANAC.

Visto il Comunicato del Presidente del 9 gennaio 2019, con cui è stato differito al 15 aprile 2019 il termine di avvio del sistema dell'Albo dei commissari di gara, si precisa che, in caso di ulteriore differimento, la Commissione giudicatrice, verrà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del Codice, secondo i criteri contenuti nel documento "*Regole per la nomina delle commissioni di gara*" adottato con Determinazione n. RS30/220/2016 del 17/06/2016 dalla Direzione centrale Risorse Strumentali dell'Inps.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE B E C - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente Paragrafo 18.2. e tenuto conto di quanto indicato al paragrafo 18.4.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al Paragrafo 18.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al Paragrafo 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo Paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero per l'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in diminuzione rispetto al canone posto a base della procedura.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente Paragrafo 23.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente

che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto di concessione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.



All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 10.000,00. La stazione appaltante comunicherà agli aggiudicatari l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento, in proporzione al numero di lotti aggiudicati.

Qualora venga aggiudicato solo un Lotto, l'intero importo di € 10.000 graverà sull'aggiudicatario, che provvederà al successivo rimborso.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## **24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati»), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
  - a. titolare del trattamento è l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare è il R.U.P., nonché il personale che lo supporta in tale attività;
  - b. il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Claudio Carini, contattabile all'indirizzo indicato alla successiva lettera h), punto 1;
  - c. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del



segreto aziendale e industriale ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs.50/2016;

- d. il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e, comunque, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti;
  - e. i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e, comunque, pertinente ai fini dell'attività sopra indicata;
  - f. il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell'Istituto, opportunamente autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'INPS e operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, fra cui i componenti delle commissioni di gara, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
  - g. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
  - h. l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare seguenti diritti:
    - 1. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, 21, cap 00144, Roma; posta elettronica certificata: [responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it](mailto:responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it).);
    - 2. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE;
    - 3. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, può revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
  - i. i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto.
2. Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti. Si rimanda in merito allo schema di dichiarazione allegato allo schema di contratto.